

Codice A1419A

D.D. 17 novembre 2021, n. 1812

Fondazione "CASA DI RIPOSO OSPEDALE SAN GIUSEPPE - ONLUS", con sede in Caramagna Piemonte (CN). Presa d'atto modifica dello Statuto.



ATTO DD 1812/A1419A/2021

DEL 17/11/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE**

A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale

OGGETTO: Fondazione "CASA DI RIPOSO OSPEDALE SAN GIUSEPPE - ONLUS", con sede in Caramagna Piemonte (CN). Presa d'atto modifica dello Statuto.

Premesso che:

con nota del 21.05.2021 acquisita al prot. n. 26089 del 25.05.2021 è stata presentata istanza di iscrizione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche del nuovo Statuto della Fondazione "CASA DI RIPOSO OSPEDALE SAN GIUSEPPE - ONLUS", C.F. 860010700043, con sede in Caramagna Piemonte (CN), Via Ospedale, 6;

la Fondazione medesima risulta essere stata iscritta in data 08.10.2015 presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte al n. 1210;

la Fondazione "CASA DI RIPOSO OSPEDALE SAN GIUSEPPE - ONLUS", ha deliberato di approvare un nuovo testo dello Statuto, al fine di adeguarlo al D.Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore, come da atto rep. n. 37160 del 29.03.2021, registrato presso l'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Cuneo il 09.04.2021 al n. 7768 s. 1T, a rogito del dott. Michele Testa, notaio in Busca;

considerato che, ai sensi dell'art. 101 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, fino all'operatività del Registro Unico del Terzo Settore continueranno ad applicarsi le norme previgenti;

considerato altresì che per le ONLUS – Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale disciplinate dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, le disposizioni in materia fiscale si applicheranno agli enti iscritti nel R.U.N.T.S. a decorrere dal termine previsto dall'art. 104 comma 2 del citato D.Lgs. 117/2017;

preso atto che, allorquando sarà operativo il Registro unico del terzo settore, la denominazione della Fondazione sarà mutata in “CASA DI RIPOSO OSPEDALE SAN GIUSEPPE – ENTE DEL TERZO SETTORE”;

dato atto del mancato rispetto dei termini del procedimento conseguente all'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio competente, fino al 31.5.2021 afferente al Settore Contratti – persone giuridiche – espropri – usi civici;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle persone giuridiche;

visto il D.P.R. n. 361/2000;

visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77.

Tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. n. 29/93;
- gli articoli 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- la D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private

DETERMINA

-di prendere atto del nuovo Statuto della Fondazione “CASA DI RIPOSO OSPEDALE SAN GIUSEPPE - ONLUS”, con sede in Caramagna Piemonte (CN), allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

-di iscrivere nel Registro Regionale delle persone giuridiche il nuovo Statuto, prevedendo inoltre che, allorquando sarà operativo il Registro unico del terzo settore, di cui al D.Lgs. 117/2017, la denominazione della Fondazione sarà mutata in “CASA DI RIPOSO OSPEDALE SAN GIUSEPPE - ENTE DEL TERZO SETTORE”.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie,
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale)
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Allegato

STATUTO

Fondazione

"Casa di Riposo Ospedale San Giuseppe" Ente del Terzo Settore

TITOLO I – Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

PREMESSA

La "Casa di Riposo Ospedale San Giuseppe" in Caramagna Piemonte (CN) è stata fondata dal compianto sacerdote don Pietro Pignatta con la denominazione originaria di "Ospedale di San Giuseppe". Ha iniziato la sua attività sin dall'1 novembre 1870 ed è stata eretta in corpo morale con decreto addì 18 gennaio 1877 da Sua Maestà Vittorio Emanuele II.

Con deliberazione numero 56-22725 in data 10 febbraio 1993 ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

Articolo 1 – Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1 Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo Settore (d'ora innanzi CTS) costituita la fondazione denominata "Casa di Riposo Ospedale San Giuseppe - Ente del Terzo Settore" senza vincoli grafici (d'ora innanzi la Fondazione).

1.2 La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2 – Sede

2.1 La Fondazione ha sede in Caramagna Piemonte (CN), Via Ospedale n. 6 ed è un istituto che agisce senza scopo di lucro all'interno della Regione Piemonte.

Articolo 3 – Scopo

3.1 La Fondazione ha lo scopo di provvedere, senza alcun fine di lucro, all'alloggio, al mantenimento e ad una dignitosa e confortevole assistenza delle persone anziane, autosufficienti o non autosufficienti, con precedenza per l'ammissione alle per-

sone economicamente più disagiate e residenti nel Comune di Caramagna Piemonte, senza perciò dare luogo ad alcun tipo di discriminazione.

Articolo 4 – Oggetto

4.1 La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento in via esclusiva o principale, della seguente attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, comma 1 e 2, della L. 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. 5 febbraio 1992 n.104 e alla L. 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni, di cui all'articolo 5 lettera a) del D.lgs. 117/2017;

- interventi e prestazioni sanitarie, di cui all'articolo 5 lettera b) del D.lgs. 117/2017;

- prestazioni socio-sanitarie di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni, di cui all'articolo 5 lettera c) del D.lgs. 117/2017;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, di cui all'articolo 5 lettera i) del D.lgs. 117/2017;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, di cui all'articolo 5 lettera z) del D.lgs. 117/2017.

4.2 In via secondaria strumentale, la Fondazione può svolgere le seguenti "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

Articolo 5 – Volontari e lavoratori dipendenti

5.1 La Fondazione può avvalersi, ai sensi della normativa applicabile, di lavoratori

dipendenti ed i volontari.

Articolo 6 -Durata

6.1 La Fondazione ha durata indeterminata.

Titolo II -Patrimonio ed entrate

Articolo 7 -Patrimonio della Fondazione

7.1 Per il perseguimento dei fini statutari e per garantirne il funzionamento, la Fondazione dispone del seguente patrimonio:

a) fondo di dotazione indisponibile costituito dall'immobile in cui viene svolta l'attività istituzionale della Fondazione sito in Caramagna Piemonte, via Ospedale n. 6;

b) fondo di dotazione disponibile costituito dai beni immobili non direttamente utilizzati per il perseguimento degli scopi statutari di proprietà della Fondazione ed indicati in apposito inventario redatto ed aggiornato a cura dell'organo amministrativo;

c) beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonché elargizioni e contributi, da parte di enti pubblici e privati, o da persone fisiche, espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente Statuto.

Articolo 8 -Entrate

8.1 La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della normativa applicabile, mediante:

a) rapporti diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;

b) le elargizioni (comprese le donazioni, le disposizioni testamentarie) non specificamente destinate ad incremento del patrimonio della Fondazione;

c) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;

d) i proventi derivanti dall'attività con l'Ente Pubblico e privati per il raggiungimento degli obiettivi delle attività di Interesse generale.

e) i proventi delle rette pagate dalle persone ospitate;

f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;

g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;

h) i proventi derivanti dal risarcimento dei danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione;

i) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Articolo 9 -Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

9.1 La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o l'rogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

9.2 La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato sotto le seguenti condizioni:

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'rogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'rogazione;

b) nel caso di finanziamenti fruttiferi, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla norma applicabile, diminuito di un punto per-

Blue Paris
Monica Menni
Melina Berl

Rygor
Renzo Alfano
Lionel Dupré
Quercia

mi hert



centuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla norma applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso percentuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla norma applicabile, diminuito di un punto percentuale.

Articolo 10 – Irripetibilità di apporti e versamenti

10.1 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato la porto o il versamento a favore della Fondazione.

10.2 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal partecipante o da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla norma applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o il suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del partecipante o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale né per atto tra vivi causa di morte.

Articolo 11 – Incremento del patrimonio

11.1 Il patrimonio della Fondazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) destinate incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio di Am-

ministrazione a incremento del patrimonio della Fondazione;

d) per effetto del risarcimento dei danni che abbiano provocato una diminuzione

del valore del patrimonio della Fondazione;

e) per decisione del Consiglio di Amministrazione di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione.

Articolo 12 – Salvaguardia del patrimonio

12.1 Il Consiglio di Amministrazione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

12.2 Il Consiglio di Amministrazione vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

12.3 Qualora si renda necessario o opportuno, il Consiglio di Amministrazione decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzione di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

Articolo 13 – Divieto di distribuzione

13.1 E' vietata la distribuzione, anche in diretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.


Articolo 14 – Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare. In tal caso si appli-

*Blaise Denis
Romain Alloune
Michèle Beck*

*Myrthe Rachel Alloune
Alloune Angèle Lucie*

Michèle Beck



cano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

TITOLO III - Sistema di amministrazione e controllo

Articolo 15 - Organi

Sono organi della Fondazione (d'ra innanzi, gli "Organi"):

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione (d'ra innanzi il "Presidente") ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione (d'ra innanzi, il "Vice Presidente");

- il Segretario del Consiglio di Amministrazione (d'ra innanzi, il "Segretario");

- l'Organo di Controllo;

- il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione).

Sezione I - Consiglio di Amministrazione

Articolo 16 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

16.1 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla normativa applicabile, nonché a effettuare l'amministrazione della Fondazione.

16.2 Al Consiglio di Amministrazione compete di:

a) nominare, scegliendoli tra i Consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario e disporre la revoca;

b) nominare l'organo di Controllo e disporre la revoca dei suoi membri;

c) nominare, ove sia obbligatoria per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e disporre la revoca;

d) deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

e) gestire la Fondazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi deliberati;

f) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;

g) approvare il bilancio d'esercizio consuntivo e preventivo entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno;

h) approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione;

i) deliberare sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;

l) deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;

m) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla normativa applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione;

n) nominare, sospendere, o licenziare i dipendenti a norma delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi di lavoro;

o) determinare le rette che gli ospiti devono corrispondere alla Fondazione;

p) deliberare sull'ammissione dei richiedenti il ricovero nella Casa di Risposo.

16.3 Il Consiglio di Amministrazione si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 17 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

17.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

17.2 I Consiglieri sono tutti nominati dal Consiglio Comunale di Caramagna Piemonte, scelti prioritariamente tra coloro che hanno capacità di offrire un concreto apporto di carattere tecnico alla vita amministrativa della Fondazione nel rispetto del criterio proporzionale. La nomina da parte del Comune di Caramagna si configura

Blanca
Rosario
Beltrami

Rosario
Blanca
Beltrami

Amministratore



come mera designazione intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza e non si configura come mandato fiduciario con rappresentanza, escludendo ogni forma di ingerenza o controllo di quest'ultimo.

17.3 Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dall'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

17.4 I membri del Consiglio di Amministrazione vengono scelti prioritariamente tra i cittadini residenti nel Comune di Caramagna Piemonte.

17.5 Non possono essere eletti membri del Consiglio di Amministrazione coloro che ricevono stipendi, onorari o comunque indennità dalla Casa di Riposo, dal Comune o dalle istituzioni da quest'ultimo dipendenti, nonché coloro che hanno una lite in corso con la Fondazione.

17.6 I Consiglieri che, per fatti posteriori alla loro nomina, venissero a trovarsi in una delle precedenti cause di incompatibilità, cesseranno di pieno diritto dalla loro carica.

Articolo 18 – Gratuità dell'incarico

18.1 Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice- Presidente, a Segretario, non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 19 – Durata della carica

19.1 Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per cinque esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al quinto esercizio di durata della carica.

19.2 Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'in-

tero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

19.3 In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio di Amministrazione fa luogo alla sua cooptazione, previo confronto con il Comune di Caramagna Piemonte per il candidato. Il Consigliere cooptato dura in carica fino a che il soggetto o l'organo che aveva nominato il Consigliere cessato dalla carica, faccia luogo alla nomina di un nuovo consigliere in sostituzione del Consigliere cessato dalla carica.

19.4 I Consiglieri sono sempre rieleggibili.

Articolo 20 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione

20.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente e si riunisce almeno due volte al mese in adunanza ordinaria e ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri o dall' Organo di Controllo.

20.2 La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

20.3 L'avviso di convocazione è spedito a tutti Consiglieri e ai membri dell'organo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

20.4 Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'organo di Controllo.


Articolo 21 – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

21.1 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora siano presenti

*Stefano De Marco
Giovanna
Fiorino*

*Anna Maria
Alessandra
Alessandra
Alessandra
Alessandra*

Luigi



almeno la metà dei suoi membri.

21.2 Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.

21.3 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

21.4 Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi tra esse comprese tutte quelle che comunque abbiano un valore pari o superiori a euro diecimila) occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

21.5 Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri in carica.

21.6 In caso di parità dei voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

21.7 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio di Amministrazione.

21.8 Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

21.9 Le votazioni per questioni che riguardano persone devono essere effettuate a votazione segreta e deve assentarsi quell'amministratore che sia legato con vincoli di parentela o di affinità fino al terzo grado civile o coniugale, con la persona su cui verte la decisione.

21.10 Le decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con la Fondazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale possono essere impugnate entro 90 (novanta) giorni da ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti com-

piuti in esecuzione della decisione.

21.11 Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale la discussione e la votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Articolo 22 – Responsabilità dei Consiglieri

22.1 La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'articolo 28 del CTS.

Articolo 23 – Deleghe

23.1 Il Consiglio di Amministrazione può affidare speciali deleghe a singoli componenti del Consiglio, con obbligo dei medesimi di rendiconto e di riferire al Consiglio stesso circa l'andamento della relativa gestione. I singoli Consiglieri delegati potran-

*Flora Denis
Giovanna Albonetti
Marta C. Belli*

*Paolo Belli
Alessandra
Daniela
Sturice*

Michela



no esclusivamente agire nell'ambito della delega. Qualora si tratti di spese di lieve entità, oppure si manifesti un carattere d'urgenza, il Presidente o il Consigliere Delegato possono effettuare tali interventi senza espressa autorizzazione, con l'obbligo di renderne conto alla prima adunanza del Consiglio.

23.2 Ai Consiglieri possono essere affidate speciali incombenze e pertanto essi hanno, in tal caso, il governo del ramo di servizio a loro affidato e l'incarico di far rispettare i regolamenti e di far eseguire le deliberazioni dell'amministrazione con l'obbligo di riferire a quest'ultima circa l'andamento della relativa gestione.

23.3 I Consiglieri non hanno alcun potere di introdurre modificazioni al servizio da loro diretto, senza previamente informare il Presidente, il quale, qualora lo riterrà opportuno, potrà promuovere le necessarie deliberazioni del Consiglio e ciò sia che si tratti dell'effettuazione di nuove spese che di altre emergenze relative ai vari servizi. Qualora si tratti di spese di lieve entità o di provviste d'urgenza o di riparazioni non suscettibili di dilazione il Presidente o il Consigliere Delegato possono effettuare tali interventi senza espressa autorizzazione, con l'obbligo di darne conto alla prima adunanza del Consiglio di Amministrazione.

Sezione II -Presidente, Vice Presidente, Segretario

Art. 24 -Presidente e Vice Presidente

24.1 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta di:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione della Fondazione e curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché della normativa applicabile;
- c) promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;

d) convocare il Consiglio di Amministrazione e dare esecuzione alle loro deliberazioni;

e) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

f) rappresentare la Fondazione, avendone la legale rappresentanza, di fronte ai terzi e anche in giudizio su deliberazione del Consiglio di Amministrazione;

g) sottoscrivere i contratti deliberati con persone, enti ed istituzioni.

24.2 Ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

24.3 In casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

24.4 Il Vice Presidente coadiuva e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia impedito l'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'essere del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 25 -Segretario

25.1 Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicitazione delle attività esecutive che si rendono necessarie od opportune per l'amministrazione della Fondazione.

25.2 Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali e la Fondazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione e affidata a un notaio nei casi previsti dalla norma applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

25.3 Il Segretario cura la tenuta del libro verbali del Consiglio di Amministrazione.

Sezione III -Organo di Controllo e Revisione Legale

Articolo 26 – Composizione dell'Organo di Controllo

26.1 L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio di Amministrazione attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

26.2 In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio dei Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione della carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

26.3 Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

26.4 Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione contabile e composto da un Collegio dei Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:

- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:

- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

26.5 Qualora compete all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllore Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 27 - Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

27.1 Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice civile, vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri;

c) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;

d) coloro che essendo stati nominati nelle loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economico giuridiche perdono da lì predette loro qualità.

Articolo 28 - Durata in carica dell'Organo di Controllo

28.1 L'Organo di Controllo dura in carica per cinque esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del

bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio di durata della sua carica. _____

28.2 I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili. _____

Articolo 29 - Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo _____

29.1 L'organo di Controllo: _____

a) vigila sull'osservanza della normativa applicabile dallo Statuto; _____

b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione; _____

c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili; _____

d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento; _____

e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS; _____

f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di dell'articolo 14 CTS; _____

g) può, in qualsiasi momento, procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio di Amministrazione, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. _____

29.2 I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione. _____

29.3 Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori o comunque nei termini previsti per legge. _____

29.4 La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica

contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. _____

29.5 L'avviso di convocazione spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima. _____

29.6 Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori. _____

29.7 Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età. _____

29.8 Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori. _____

29.9 In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione. _____

29.10 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori. _____

29.11 Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza. _____

29.12 Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettate il metodo collegiale ed i principi di buona fede di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso è necessario che: _____

a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza,

di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze virgola in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; il suddetto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento della adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'vviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente dell'adunanza e soggetto verbalizzante.

Articolo 30 –Compenso¹/_{all'}Organi di Controllo

30.1 Per l'attività degli Organi di Controllo è prevista la corresponsione di compensi individuali proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in Enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Articolo 31 –Esercizio della funzione di Revisione Legale

31.1 La funzione di Revisione Legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritte nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 32 - Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

32.1 la responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'articolo 28 del CTS.

Titolo IV –Bilanci, libri e scritture

Articolo 33 –Esercizi

33.1 La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 34 –Bilancio d'esercizio

34.1 Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la norma applicabile.

Articolo 35 –Bilancio Sociale

35.1 Per ogni esercizio predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

Articolo 36 - Scritture contabili

36.1 la Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla normativa applicabile.

Articolo 37 –Libri della Fondazione

37.1 Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile, la Fondazione tiene:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

37.2 Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari il quale è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. Il Registro dei Volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ogni volontario, i quali possono estrarne copia.

37.3 Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione e può essere esaminato da ciascun Consigliere da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copia.

37.4 Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a

cura dei membri dell'Organo di Controllo. I Consiglieri non hanno diritto di esaminare detto libro.

Titolo V – Funzionamento del Servizio

Articolo 38 – Responsabile di Struttura

38.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina a maggioranza dei suoi membri un Responsabile di Struttura

38.2 Il Responsabile di Struttura:

a) è responsabile della gestione del personale in ordine all'applicazione dei contratti di lavoro ed alla copertura dei posti necessari agli standard assistenziali previsti;

b) è responsabile dell'equipé multidisciplinare interno alla struttura;

Il Responsabile di Struttura deve rispondere ai requisiti e gli standard richiesti dalla Regione Piemonte e dalla Normativa Vigente.

Articolo 39 – Servizi Amministrativi

39.1 L'amministrazione della Fondazione ²/₂ articola nei seguenti servizi:

- servizio religioso (funzioni liturgiche e assistenza morale e religiosa);

- servizio amministrativo e patrimoniale (segreteria e tesoreria);

- servizio sanitario e farmaceutico

39.2 Tali servizi sono disciplinati da apposite deleghe della Fondazione o disciplinate dal Regolamento Interno della Fondazione.

Articolo 40 - Requisiti per l'accesso all'Istituto

40.1 Gli aspiranti al ricovero nella Casa di Riposo devono presentare apposita domanda e produrre tutti quei documenti che saranno loro richiesti dalla Fondazione e disciplinati con apposito regolamento dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 41 – Rette dell'Istituto

41.1 Le rette degli Ospiti sono determinate dal Consiglio di Amministrazione in ba-

se all'andamento del costo della vita, alle reali esigenze della Fondazione e alle direttive della Regione Piemonte.

Articolo 42 – Diritti degli Ospiti della Struttura

42.1 Affinché gli ospiti possano godere all'interno della Casa di Riposo di un ambiente accogliente e sereno e così mantenere le loro abitudini familiari:

a) rimane esclusa ogni disparità di trattamento;

b) è garantita la piena libertà religiosa;

c) gli Ospiti potranno svolgere sia all'interno che all'esterno della Struttura le attività e le occupazioni compatibili con la loro età e le loro condizioni psicofisiche e disciplinate con apposito Regolamento Interno;

d) è lasciato all'Ospite libertà di movimento e di azione con il solo limite nel rispetto dei diritti e delle libertà degli altri Ospiti;

e) gli Ospiti saranno coinvolti nella vita, nella conduzione e nel buon andamento della Struttura.

Articolo 43 – Dimissioni degli Ospiti della Struttura

43.1 Gli Ospiti saranno dimessi dalla Struttura:

a) quando le condizioni di salute ne richiedano il ricovero a lungo od a breve termine in Ospedali o in Case di cura idonee;

b) quando si rendano colpevoli di violazioni del relativo Regolamento Interno;

Articolo 44 – Regolamento Interno

44.1 Con apposito Regolamento Interno sono disciplinati:

a) i requisiti e le modalità di ammissione degli Ospiti;

b) le norme che regolano i Servizi della Struttura;

c) l'organigramma dei vari dipendenti e le loro mansioni;

d) le norme a cui devono ordinariamente attenersi gli Ospiti.

Titolo VI – Estinzione e scioglimento

Articolo 45 - Devoluzione del patrimonio

45.1 In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione.

Titolo VII – Arbitrato

Articolo 46 – Clausola Compromissoria

46.1 Qualunque controversia insorga tra gli organi della Fondazione, tra i membri degli organi della Fondazione, gli organi della Fondazione e la Fondazione, indipendenza della esecuzione o interpretazione dello statuto o della normativa applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio del collegio arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

46.2 La disciplina dell'arbitrato è quello risultante dal regolamento della camera arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Cuneo.

46.3 L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo della provincia dove la Fondazione ha sede.

46.4 Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

*1/1 Delle: all'Adda: e gli 3/2 Delle: di Adda: si
Due postille approvate con due parole cancellate*

Blusa Dario Romie Idelco

Indro Berli

Piero Diedo Alfaro

Albano Dufel & Lucie

Michela

